



IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE e RELAZIONI

**FZ/AL**

**N. 274 - A.BIS**

**RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione Europea, organi di garanzia)

(Relatrice di minoranza **BATTELLINO**)

sul

**DISEGNO DI LEGGE**

**<<Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale>>**

Presentato dalla Giunta regionale  
Il 21 settembre 2007

---

**Presentata alla Presidenza l'8 novembre 2007**

---

Signor Presidente, gentili Colleghi e Colleghe

è solo nella primavera scorsa che l'Aula ha votato una legge con la quale il Friuli Venezia Giulia ha deciso forma di governo e sistema di elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale, rimandando ad una norma successiva il procedimento elettorale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali demandati.

E' evidente che questo disegno di legge è necessario poiché, in mancanza di esso, si continuerebbe ad applicare la legge elettorale preesistente, già adottata per le elezioni regionali del 2003.

E' unanimemente ritenuto che tale norma fosse iniqua perchè permetteva al Presidente di scegliersi una propria squadra, facendo in modo che una percentuale di consiglieri variabile tra il 10% e il 20% accedessero alla carica senza passare attraverso la preferenza degli elettori.

Si era stabilito, per legge, che si poteva essere eletti per grazia ricevuta.

Ebbi già a dire che se nella legge elettorale precedentemente in vigore, o in quella del suo procedimento elettorale, si fosse prescritto l'obbligo di usare il famigerato listino per promuovere il genere meno rappresentato in Aula, avremmo potuto avere in Aula ben 17 consiglieri.

Una norma con funzione di Azione positiva avrebbe dunque potuto elevare la percentuale relativa alla presenza femminile dall'attuale 11% a quasi il 30%, determinando un incremento certo e ponendo il Friuli V.G. nella media europea. Oggi siamo ultimi in Italia, che a sua volta è, tralasciata Malta, ultima in Europa.

Non dimentichiamo che un tal risultato (30%) è chiesto a gran voce dall'UE, che in fatto di rappresentanza femminile ha richiamato più volte il nostro Governo.

Ma quella legge, ritenuta da maggioranza ed opposizione una forma scorretta di scegliere i rappresentanti regionali, è stata sostituita dall'attuale legge 17/2007, che rimette nelle mani dell'elettore la facoltà di decidere da chi farsi rappresentare.

Che sia giusto che l'elettore abbia potestà di esprimere la preferenza è ampiamente condiviso, ma la condizione di base è che i candidati dovrebbero godere delle stesse opportunità. Così oggi non avviene, e per quanto riguarda le donne la differenza è abissale. Quindi siamo a ribadire che le Pari opportunità devono essere assicurate ai due generi, ed in particolare al genere femminile, oggi decisamente sottorappresentato.

E' stato più volte scritto ed ancor più affermato che la legge elettorale del Friuli Venezia Giulia è una legge innovativa, perché si pone il problema della rappresentanza di genere e tenta abilmente di risolverlo, non facendo ricorso ad Azioni positive, di per sé condivisibili e sicuramente necessarie, ma comunque sempre discriminanti nei confronti del genere maschile.

In che modo ha risolto il nodo della sottorappresentanza femminile questa nostra attuale legge elettorale?

Imponendo l'obbligo, nella composizione delle liste di entrambi i generi, l'alternanza tra uomo e donna ed imponendo un rapporto minimo di genere del 40%, pena l'inammissibilità della lista e quindi l'esclusione dalla competizione elettorale. C'è dunque una sanzione!

Di fronte a tale sanzione, già fissata in legge elettorale, il DDL 274 non poteva che confermare l'alternanza di genere; è stabilito, però, che in caso di errori potranno intervenire gli uffici a rimodularla. Vengono, inoltre, fissate le deroghe che permettono di non escludere le liste nel caso in cui il rapporto tra i candidati dovesse variare per scadenze inaspettate di candidature.

Non viene comunque fissato alcun criterio in merito al genere del capolista, d'altra parte la legge non lo richiede, e così i partiti sono lasciati completamente liberi di decidere se farsi rappresentare da un uomo o una donna.

Una libertà, questa, che però incide molto soprattutto per la visibilità di cui gode il capolista. E' lui, infatti, ad essere chiamato nei programmi televisivi, ed è a lui, più che ad altri, che si rivolgono emittenti e giornali. Si tratta di una prassi divenuta norma sul campo, dalla quale non ci si discosta mai.

Ricordo come si esultò dai banchi della sinistra per le così dette "quote", e ben hanno fatto allora i maschietti ad esultare, perché quelle statuite dalla legge 17/2007 non sono certo quote rosa, ma quote di lista, cosa ben diversa. Fu forse per far ingoiare "il rospo" alle colleghe, che l'Aula scrisse l'articolo che norma le pari opportunità.

Norma che condivisi per la forza che essa conteneva e che mi permetto di sottoporre ai colleghi e alle colleghe riportandola integralmente:

Art. 32 (Pari opportunità)

1. *La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.*

2. *Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, e' rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso.*

3. *In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.*

Dunque, nella proposta di legge che stiamo per approvare, l'articolo 32 della legge 17/07 viene disatteso. Esso, infatti, viene solo parzialmente rispettato nelle disposizioni finali della presente proposta, là dove all'art.84 riporta modifiche alla legge regionale 54/1973. Si aumentano i finanziamenti dei gruppi consiliari con maggior presenza di componenti del genere sottorappresentato, e li si riduce a quei gruppi che non hanno adeguata rappresentanza femminile. Non è chiaro cosa si andrà a fare qualora si raggiungesse il caso limite che a garantire il 30% di donne in Consiglio (art.32 LR 17/2007) fosse uno o solo pochi gruppi.

La norma in questo caso non verrà ad essere applicata? Si realizza il paradosso che gruppi mono-genere saranno supportati finanziariamente come quelli pari-genere? Ciò che poi viene completamente disatteso è il comma 3, con il quale si intendeva assicurare la presenza paritaria dei candidati e delle candidate nella comunicazione politica. La norma è chiara: si usa il "DEVONO ASSICURARE", c'è quindi un obbligo chiaro che sta nel verbo ASSICURARE, a sua volta rafforzato dal verbo DOVERE, ma in questa proposta di legge non si recepisce alcunché. Non c'è uno straccio di sanzione, sia pur minima, per i soggetti politici che non la ottemperino, né alcun richiamo nei confronti dei media che continuassero ad

offrire i loro spazi esclusivamente ai candidati di genere maschile, come hanno sempre fatto fino ad oggi.

Quali garanzie avremo che la norma sarà applicata? Nessuna. Va da sé che essa è servita come specchietto per allodole. All'orizzonte non c'è, quindi, nulla di rosa.

I costi della politica rimarranno alti, e saranno a carico, come sempre, dei contribuenti; le tecniche e le procedure resteranno ad appannaggio di pochi eletti, la sistemazione delle liste nei casi di defezione sarà concessa solo a chi non ha nessuna necessità di raccolta firme. Sono questi, infatti, i soli ad essere favoriti, perché potranno modificare anche all'ultimo momento le proprie indicazioni, e per quanto riguarda le donne... loro resteranno, come sempre, al palo. Con una legge che stabilisce ma non assicura, come invece richiede la norma, a loro alcuna pari-visibilità, non avranno il modo di farsi notare, non potendo neppure investire, ancorché ne avessero la disponibilità, in campagna elettorale.

Dulcis in fundo: i limiti fissati per i costi della singola campagna elettorale sono inferiori al costo necessario per contattare i propri elettori. Come al solito è penalizzata la provincia di Udine, perché non si tiene in nessun conto, nel fissare la cifra di Euro 0,001 del costo postale minimo per spedire una lettera. Tutto questo, purtroppo, accade perché non c'è quel grande rispetto della trasparenza che dovrebbe caratterizzare ogni azione, tanto più se pubblica o per competizioni così importanti come sono le campagne elettorali. All'orizzonte vedo avanzare, purtroppo, molte campagne in nero.

Per garantire la legge approvata, la pari dignità delle candidate e la trasparenza, come sempre confido ne fatto che i pochi emendamenti che presenterò in Aula saranno presi nella dovuta considerazione, ed esaminati da voi tutti con l'attenzione che il tema delle procedure elettorali merita.

BATTELLINO



IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE e RELAZIONI

**FZ/AL**

**N. 274 - A.TER**

**RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione Europea, organi di garanzia)

(Relatore di minoranza **CIRIANI**)

sul

**DISEGNO DI LEGGE**

**<<Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale>>**

Presentato dalla Giunta regionale  
Il 21 settembre 2007

---

**Presentata alla Presidenza l'8 novembre 2007**

---

Presidente e Colleghi,

il gruppo di Alleanza Nazionale si è astenuto, in commissione, sul ddl 274 in conseguenza all'accoglimento da parte della maggioranza (nonostante qualche ingiustificata resistenza), di alcuni emendamenti da noi suggeriti e che riteniamo ispirati a criteri di responsabilità e oggettivo interesse.

Sappiamo bene che il ddl presenta, e non potrebbe esser diversamente, caratteristiche di norma tecnica e procedimentale necessaria per garantire un corretto e ordinato svolgimento delle elezioni regionali e la applicazione delle novità contenute nella legge regionale 17 del 2007 (la cosiddetta legge statutaria). Tuttavia, rimangono alcune perplessità su pochi, ma rilevanti elementi innovativi che la giunta ha voluto inserire nel testo e in particolare sulla istituzione dell' Ufficio Centrale Regionale.

Pur conoscendo le motivazioni di ordine tecnico-giuridico e addirittura politico che hanno consigliato alla Giunta di spostare dai Tribunali e Corti di Appello a un organo regionale la competenza sulla delicatissima materia della ammissione delle candidature, della attribuzione dei seggi e della proclamazione degli eletti; manteniamo perplessità trattandosi di scelta che la Regione poteva anche non fare semplicemente mantenendo lo status quo per la parte in questione.

Va segnalato comunque che con l'emendamento all' articolo 11 di cui sono stato uno degli ispiratori, si è perlomeno garantito che questo importante organo assumesse connotati certi di terzietà attraverso la nomina bipartisan dei suoi componenti da parte del Consiglio regionale.

Apprezzabile anche l'interpretazione (articolo 18) del principio cui rimanda l'articolo 23 comma 6 della legge statutaria. Sono state rovesciate completamente le prime indicazioni provenienti dagli uffici: la scelta operata si avvicina alla ratio del legislatore di cui siamo stati testimoni durante le lunghe discussioni sul tema della "tutela elettorale" della minoranza slovena.

La norma inoltre contiene altri aspetti innovativi che condividiamo altri su cui "sospendiamo il giudizio" in attesa del passaggio definitivo in aula; abbiamo comunque lavorato per chiarire e migliorare quegli articoli che avrebbero potuto comportare difficoltà interpretative o rischi procedimentali ai danni delle liste e dei candidati in applicazione delle novità derivanti dalla legge statutaria.

Su questi aspetti tecnici e su altri che qui per brevità non riportiamo, ma comunque di minore complessità sia tecnica che di valutazione politica, avremo modo di tornare in occasione dell'esame dell'articolato in Aula.

LUCA CIRIANI



IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE e RELAZIONI

**FZ/AL**

**N. 274 - A.QUATER**

**RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione Europea, organi di garanzia)

(Relatore di minoranza **PEDICINI**)

sul

**DISEGNO DI LEGGE**

**<<Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale>>**

Presentato dalla Giunta regionale  
Il 21 settembre 2007

---

**Presentata alla Presidenza il 9 novembre 2007**

---

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il disegno di legge che viene posto alla vostra attenzione s'impone di necessità per dare attuazione ai principi in materia elettorale statuiti da quest'Assemblea con la L.R. 17/2007.

Ne risulta un procedimento elettorale per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale disegnato ex novo che concentra in un unico corpo tanto la fase preparatoria quanto la votazione, lo scrutinio, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti, nonché l'informatizzazione delle operazioni elettorali, la propaganda elettorale e il regime delle spese.

Si segnala, quindi, come fatto estremamente positivo la realizzazione di una sorta di "testo unico" nella materia elettorale riguardante le elezioni regionali.

Si condivide in misura minore l'entusiasmo della Giunta circa l'asserita semplificazione del procedimento elettorale di cui si fatica, almeno sotto il profilo endogeno, a riscontrarne le ragioni.

Si è valutata favorevolmente la scelta di ricondurre completamente nell'ambito dell'Amministrazione regionale le competenze in materia di ammissione delle candidature, di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti con l'istituzione di un organo denominato Ufficio Centrale Regionale. La scelta va intesa non solo come conseguenza dell'orientamento della Corte Costituzionale che attribuisce alla esclusiva competenza statale la potestà normativa in materia di Ordinamento Giudiziario per cui sarebbe inibito alle Regioni di attribuire con proprio atto normativo qualsivoglia competenza ad organi dell'ordine giudiziario, quanto piuttosto perché trattandosi di procedimenti amministrativi sembra opportuna la completa disciplina in capo all'Ente Regione che nella materia elettorale ha piena competenza.

Nel merito va ricordato che la proposta circa le procedure da seguire per la nomina dell'Ufficio Centrale Regionale come proposto dalla Giunta non poteva trovare il nostro consenso. Non era accettabile che la Giunta individuasse i componenti dell'Organo deputato a sovrintendere al procedimento elettorale. Il conflitto era piuttosto evidente. Va ascritto a merito dell'opposizione l'aver richiamato l'attenzione della Commissione sul punto ed aver indotto la maggioranza e la Giunta ad adottare soluzioni di maggiore garanzie di terzietà dell'Organo.

La scelta di portare in Consiglio il momento della individuazione dei componenti l'Ufficio ed affidarne l'elezione alla votazione con limitazione di espressione di voto concorre a disegnare un profilo di condivisione e garanzia di un Organo cui sono demandate funzioni tanto delicate del procedimento elettorale.

Parimenti degna di nota la soppressione dell'elencazione tassativa delle categorie alle quali gli eligendi all'Ufficio Centrale Regionale debbono appartenere. La originaria proposta della Giunta da un lato non dava alcuna garanzia della persistenza di qualità soggettive e dall'altra escludeva in modo del tutto ingiustificata una larga fascia di competenze professionali. Più apprezzabile la scelta operata in Commissione di affidare al solo requisito implicito della competenza in materia le qualità dell'eligendo.

Un buon lavoro fatto in favore della trasparenza e a tutto beneficio dell'affidabilità dell'Istituto.

Altra questione che ha occupato in modo piuttosto pervasivo i lavori della Commissione ha riguardato la conciliabilità dell'obbligo, imposto dalla legge regionale di riferimento, di rispettare una precisa percentuale di rappresentanza di maschi e di femmine nella composizione delle liste circoscrizionali. L'evenienza che la eventuale rinuncia alla candidatura a consigliere facesse mancare un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità della lista, senza prevedere alcun rimedio, rendeva piuttosto aleatorio il procedimento. D'altro canto si trattava di prevedere meccanismi che non derogassero al precetto normativo imponendo il raggiungimento delle finalità perseguite. La soluzione adottata non va esente da censure potendo dare luogo a più di qualche questione sotto il profilo della libertà nella determinazione. Tuttavia deve tenersi presente la necessità di assicurare una generale e adeguata tutela nella partecipazione alla competizione elettorale.

Al Titolo VII la proposta di legge prevede la possibilità di voto elettronico ed informatizzazione del sistema di spoglio e trasmissione dati. La previsione va salutata certamente con favore ma non credo valga la pena soffermarsi sul punto dal momento che si ha la netta impressione non essere nei progetti del proponente una sua imminente attuazione. Diversamente ci sarebbero da dire molte cose ed il procedimento andrebbe rivisto radicalmente.

La proposta in esame è intervenuta anche per quanto riguarda la propaganda cartellonistica che com'è noto era ampiamente disciplinata. Partendo da un presupposto

erroneo (che la pubblicità cartellonistica fosse diventato un mezzo obsoleto e desueto di propaganda elettorale) si è, comunque, fatta la scelta giusta con l'abolire la c.d. propaganda indiretta affidata ai gruppi di fiancheggiatori delle liste. Inoltre, in coerenza con il sistema elettorale si sono individuati spazi esclusivi per i candidati presidenti e disciplinato in modo più attento le modalità di affissioni e relativi supporti. Nonostante l'intervento emendativo della Commissione gli spazi previsti restano pochi.

Sempre in materia di propaganda va segnalata fra le cose positive una più compiuta disciplina della c.d. propaganda mobile che nel regime previgente aveva dato luogo a molte incertezze ed interventi anche repressivi non sempre condivisibili.

Si evidenzia infine fra le novità della presente proposta la istituzione del Collegio regionale di garanzia elettorale. Si tratta di un organo amministrativo di elezione da parte del Consiglio regionale che sovrintende alla procedure di pubblicità della raccolta fondi elettorali e alle spese dei candidati con compiti di verifica, controllo ispettivo, valutazione e di repressione mediate sanzioni pecuniarie dei comportamenti illeciti.

La disciplina prevista sulla trasparenza nella raccolta e la spesa dei fondi unitamente alla fissazione di un tetto di spesa costituisce l'asse su cui viene condotta l'attività del Collegio. Mentre si può condividere la necessità di trasparenza nella raccolta dei fondi molti dubbi si affollano circa i meccanismi previsti per la spesa come per la fissazione di tetti.

Infine, si segnala come nelle "norme finali" si preveda la possibilità per la Regione di organizzare dei corsi di formazione o aggiornamento per i soli Presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Al riguardo non possiamo esimerci dal constatare come negli anni sia a causa delle sempre diverse modalità elettorali e sia per una desuetudine al rigore, anche formale, da parte degli addetti alla Sezione elettorale soprattutto le operazioni di spoglio hanno evidenziato inefficienze piuttosto pericolose sotto il profilo dell'affidabilità dei risultati. E' nostra convinzione che la Regione dovrebbe indefettibilmente farsi carico di organizzare corsi di formazione indirizzati, con obbligo di frequenza, tanto ai Presidenti quanto agli Scrutatori.

La nostra valutazione sulla proposta legislativa, come modificata dai lavori della competente Commissione, ha registrato una sostanziale sospensione di giudizio affidandosi ad una espressione di astensione. Non abbiamo difficoltà a riconoscere una

sostanziale disponibilità tanto della Giunta quanto della Maggioranza a valutare le censure mosse dall'Opposizione la quale non ha fatto mancare il proprio apporto collaborativo.

Restano dubbi, incertezze ed incongruenze che ci auguriamo possano essere rimossi da un lavoro d'Aula che prosegua il positivo percorso della Commissione.

ANTONIO PEDICINI